



REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL VENETO

Nell'adunanza del 5 settembre 2018

composta dai magistrati:

| | |
|------------------------|-----------------------------|
| Diana CALACIURA TRAINA | Presidente |
| Maria Laura PRISLEI | Consigliere |
| Giampiero PIZZICONI | Consigliere |
| Amedeo BIANCHI | Consigliere |
| Francesco MAFFEI | Primo Referendario |
| Elisabetta USAI | Primo Referendario relatore |

VISTI gli artt. 81, 97, 100, 117 e 119 della Costituzione;

VISTO il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con il regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

VISTO il Regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti con il quale è stata istituita in ogni Regione ad autonomia ordinaria una Sezione regionale di controllo, deliberato dalle Sezioni Riunite in data 16 giugno 2000, modificato con le deliberazioni delle Sezioni riunite n. 2 del 3 luglio 2003 e n. 1 del 17 dicembre 2004, e, da ultimo, con deliberazione del Consiglio di Presidenza n. 229, del 19 giugno 2008;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

VISTA la legge 5 giugno 2003 n. 131;

VISTA la legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, commi 166 e seguenti;

VISTA la legge 31 dicembre 2009, n.196;

VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;

VISTO l'art. 148-*bis*, comma 3, del TUEL, così come introdotto dalla lettera e), del



comma 1 dell'art. 3, decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla legge 213 del 7 dicembre 2012;

VISTA la deliberazione della Sezione delle autonomie della Corte dei conti n. 22/SEZAUT/2016/INPR del 30 maggio 2016, recante le *“Linee guida e relativo questionario per gli organi di revisione economico finanziaria degli enti locali per l'attuazione dell'articolo 1, commi 166 e seguenti della legge 23 dicembre 2005, n. 266. Rendiconto della gestione 2015”* emendata in correzione di un errore materiale con successiva deliberazione n. 29/SEZAUT/2016/INPR del 20 ottobre 2016;

VISTA la deliberazione della Sezione delle autonomie della Corte dei conti n. 24/SEZAUT/2016/INPR del 9 giugno 2016, recante le *“Linee guida e relativo questionario per gli organi di revisione economico finanziaria degli enti locali per l'attuazione dell'articolo 1, commi 166 e seguenti della legge 23 dicembre 2005, n. 266. Bilancio di previsione 2016-2018”*;

VISTE le proprie deliberazioni n. 903/2012/INPR e n. 182/2013/INPR;

VISTA la deliberazione n. 49/2017/INPR con la quale la Sezione ha approvato il programma di lavoro per l'anno 2017;

ESAMINATA la relazione sul rendiconto di gestione per l'esercizio finanziario 2015 e la relazione sul bilancio di previsione 2016-2018, redatte dall'Organo di revisione del Comune di CEGGIA (VE);

VISTA l'ordinanza del Presidente n. 43/2018 di convocazione della Sezione per l'odierna seduta;

UDITO il relatore, Primo Referendario Elisabetta Usai;

FATTO E DIRITTO

L'art. 1, commi 166 e 167, L. 266/2005 (Legge finanziaria 2006) stabilisce che *“gli organi degli enti locali di revisione economico-finanziaria trasmettono, alle competenti Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, una relazione sul bilancio di previsione dell'esercizio di competenza e sul rendiconto dell'esercizio medesimo”* (di seguito, *“Questionario”*) sulla base dei criteri e delle linee guida predisposte dalla Corte (Sezione delle Autonomie n. 22/SEZAUT/2016/INPR e n. 24/SEZAUT/2016/INPR rispettivamente per il rendiconto 2015 e per il bilancio di previsione 2016-2018).

L'art. 148-bis del D.Lgs. 267/2000, inserito nel Testo unico degli enti locali dall'art. 3 del D.L. 174/2012, esplicita le finalità del controllo *de quo* (*“verifica del rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilità interno, dell'osservanza del vincolo previsto in materia di indebitamento dall'articolo 119, sesto comma, della Costituzione, della sostenibilità dell'indebitamento, dell'assenza di irregolarità suscettibili di pregiudicare, anche in prospettiva, gli equilibri economico-finanziari degli enti.”*), ne definisce l'ambito (*“Ai fini di tale verifica, le Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti accertano altresì che i rendiconti degli enti locali tengano conto anche delle partecipazioni in società controllate e alle quali è affidata la gestione di servizi pubblici*



per la collettività locale e di servizi strumentali all'ente") e stabilisce gli effetti delle relative risultanze ("Nell'ambito della verifica di cui ai commi 1 e 2, l'accertamento, da parte delle competenti sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, di squilibri economico-finanziari, della mancata copertura di spese, della violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria, o del mancato rispetto degli obiettivi posti con il patto di stabilità interno comporta per gli enti interessati l'obbligo di adottare, entro sessanta giorni dalla comunicazione del deposito della pronuncia di accertamento, i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio. Tali provvedimenti sono trasmessi alle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti che li verificano nel termine di trenta giorni dal ricevimento. Qualora l'ente non provveda alla trasmissione dei suddetti provvedimenti o la verifica delle sezioni regionali di controllo dia esito negativo, è preclusa l'attuazione dei programmi di spesa per i quali è stata accertata la mancata copertura o l'insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria").

Occorre considerare che l'esercizio 2015 segna il definitivo passaggio alla contabilità armonizzata, come evidenziato dalle Linee guida elaborate dalla Sezione delle Autonomie con la deliberazione n. 22/2016/INPR, che completa le indicazioni offerte con le precedenti deliberazioni n. 4/2015/INPR, n. 31/2015/INPR e n. 32/2015/INPR relative a istituti centrali per la nuova contabilità quali il riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi, il Fondo pluriennale vincolato e il Fondo crediti di dubbia esigibilità.

In particolare, gli Enti locali non sperimentatori, ai sensi dell'art. 11, commi 12 e 13, del D.lgs. 118/2011, hanno adottato gli schemi di bilancio e di rendiconto vigenti nel 2014, aventi valore a tutti gli effetti giuridici, ai quali hanno affiancato i nuovi schemi di bilancio armonizzato, con funzione conoscitiva e, dal 1° gennaio 2015, hanno adottato il principio della competenza finanziaria potenziata, mentre gli enti che hanno partecipato nel 2014 alla sperimentazione, ai sensi del citato art. 11, comma 15, del suddetto decreto, hanno adottato gli schemi di bilancio armonizzati, ai quali hanno affiancato, con finalità conoscitiva, gli schemi previgenti.

Si rammenta, inoltre, che il 2015 è stato l'ultimo esercizio di applicazione del Patto di stabilità interno, superato dalla nuova disciplina sul pareggio di bilancio introdotta dalla L. cost. 1/2012, di modifica dell'art. 81, comma 6, Cost., a cui è stata data attuazione con la L. 243/2012.

La Corte dei conti è chiamata a vigilare sul corretto e uniforme passaggio alle accennate nuove regole contabili da parte degli Enti locali e, in tale compito, deve essere coadiuvata dall'Organo di revisione nella compilazione del Questionario e nelle verifiche istruttorie formulate dalla Sezione.

Occorre precisare che, in ossequio alla natura dinamica del controllo espletato in tal sede, che impone, al fine di far emergere la concreta situazione economico-finanziaria dell'Ente, una visione prospettica degli atti del ciclo di bilancio nei vari esercizi, e in funzione dell'adozione "*di effettive misure correttive funzionali a garantire il rispetto complessivo degli equilibri di bilancio*" (Corte cost. 60/2013), la Sezione accerta anche criticità suscettibili di arrecare pregiudizio allo stabile mantenimento degli equilibri dell'Ente benché non integranti fattispecie di irregolarità sanzionabili nei termini sopra



accennati.

Ciò premesso, tenuto conto degli esiti del controllo per il precedente esercizio, di cui alla delibera n. 583/2017/PRSP, sulla base dell'esame della documentazione inerente al Rendiconto per l'esercizio 2015 e al Bilancio di previsione 2016-2018, si evidenziano, per il 2015, le seguenti criticità.

1. L'Ente è incorso nella violazione dell'art. 227, comma 1, TUEL per ritardo, benché non grave, nell'approvazione del Rendiconto (5 maggio 2016).

Una corretta tempistica di approvazione del Rendiconto, si rileva, è espressione di una attività amministrativa efficiente e ben programmata.

L'importanza non meramente formale di tale aspetto gestionale, inoltre, è rinvenibile nelle disposizioni contenute negli artt. 186 e 187 TUEL che individuano nell'approvazione del Rendiconto l'atto formale di definizione della consistenza quantitativa e qualitativa dell'avanzo, legittimante l'utilizzo di tale margine alle sole casistiche specificamente indicate e con i limiti ivi descritti.

2. Per quanto riguarda il valore del Fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE) di fine esercizio si osserva quanto segue.

Appreso dell'adozione, da parte dell'Ente, del metodo c.d. semplificato nel computo del FCDE (cfr. Relazione dell'Organo di revisione al Rendiconto 2015) in luogo del metodo c.d. ordinario, in sede istruttoria si rilevava un valore inferiore rispetto a quello determinabile dai valori a disposizione della Sezione.

In particolare, si osservava che lo stanziamento a Bilancio 2015 avrebbe dovuto essere non inferiore al valore indicato al punto 3.3 del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria ovvero *“una quota dell'importo dell'accantonamento quantificato nel prospetto riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilità allegato al bilancio di previsione pari almeno al 36 per cento”* cioè almeno euro 75.159,78 (pari al 36% di 208.776,60 euro) in luogo dei 33.089,00 euro stanziati effettivamente.

Con nota istruttoria 5714/2018, il Comune dichiarava che *“Dall'analisi dei documenti attinenti alla quantificazione del Fondo crediti di dubbia esigibilità in sede di rendiconto 2015 è emerso che i documenti nei quali viene esplicitata la metodologia applicata per determinare l'accantonamento in parola sono la relazione al rendiconto del Revisore dei conti pro tempore e il prospetto di determinazione del FCDE redatto dall'Ufficio Ragioneria del Comune ed allegato al rendiconto medesimo. Nessuna indicazione è invece contenuta nella relazione della Giunta. Dalla relazione del Revisore risulta che il metodo adottato è quello semplificato introdotto dal D.M. del 20 maggio 2015. Nel menzionato prospetto che la responsabile dell'Ufficio Ragioneria attesta essere stato allegato al rendiconto invece si riscontra il calcolo del FCDE con il metodo ordinario e si evidenzia un accantonamento minimo necessario pari ad euro 2.215,33. Tale ultimo documento alla verifica attuale risulta errato. Oggi rideterminato dalla responsabile dell'Ufficio Ragioneria, il medesimo prospetto, rielaborato ancora con il medesimo metodo ordinario, porta a quantificare il FCDE minimo da accantonare in sede di rendiconto 2015 ad euro 7.499,64. Considerati i dati riepilogati da codesta spettabile Corte dei Conti relativamente al corretto stanziamento di FCDE che si sarebbe dovuto*



effettuare in sede di bilancio di previsione 2015 (75.159,78 euro), l'accantonamento di euro 41.600,00 al 31/12/2015 appare evidentemente insufficiente se si considera il metodo di calcolo semplificato in sede di rendiconto. Viceversa, applicando il metodo ordinario, quanto effettivamente accantonato (41.600,00 euro) è di valore maggiore rispetto a quanto risultante dal calcolo oggi rettificato (7.499,64 euro) quale FCDE minimo necessario. La scelta della metodologia di calcolo è quindi dirimente sulla valutazione della congruità del fondo accantonato nel rendiconto 2015. Essendovi la compresenza sia del prospetto di determinazione del FCDE con il metodo ordinario e sia la relazione del revisore dove si indica il metodo semplificato, quest'ultima peraltro con i due importi ivi indicati che sembrano essere stati invertiti nella loro indicazione descrittiva e con la somma di euro 28.400,00 indicata di cui non si riesce oggi a stabilire l'origine e la fondatezza, risulta non attestabile da parte del revisore dei conti la congruità del FCDE accantonato a fine esercizio 2015, in ragione della indeterminatezza dell'effettivo metodo utilizzato. Si allegano: stralcio della Relazione al rendiconto 2015 del Revisore dei conti, prospetti di determinazione del FCDE con il metodo ordinario ante e post verifica attuale. L'Amministrazione attesta che quanto approvato e accantonato a FCDE è ritenuto CONGRUO.”.

Dalla risposta fornita si evince una palese contraddittorietà tra quanto affermato dal Comune e gli esiti del controllo da parte dell'Organo di revisione che, nella propria Relazione al Rendiconto 2015 (pag. 26) e nel Questionario sul Rendiconto 2015 (prospetto 1.2.7.1), conferma l'avvenuto utilizzo del metodo c.d. semplificato.

Inoltre, non sono esplicitate le valutazioni prudenziali che hanno condotto ad accantonare, una volta prescelto il metodo c.d. ordinario, l'importo di euro 41.600.

All'evidenza, un istituto fondamentale quale il FCDE, che esprime il grado di rischio al quale è sottoposta la massa creditoria dell'Ente e il cui valore incide nella determinazione della componente vincolata dell'avanzo e nella conseguente eventuale condizione di disavanzo del Comune, necessita di massima consapevolezza e attenzione nella sua misurazione, tanto più nel caso in esame, caratterizzato da un'esigua parte disponibile dell'avanzo (euro 246.201,23) pur in presenza, d'altra parte, di una discreta incidenza (42,39%) dei residui attivi (1.764.068,89 euro), in gran parte di nuova formazione, sugli accertamenti della competenza (4.160.842,40 euro).

Si raccomanda, pertanto, massima prudenza nella determinazione della misura del FCDE e nel rispetto del principio di cui al punto 3.3, All. 4/2, D.lgs. 118/2011, il quale consente l'esercizio della facoltà di adozione del metodo di calcolo c.d. semplificato *“tenendo conto della situazione finanziaria complessiva dell'ente e del rischio di rinviare oneri all'esercizio 2019”*.

3. Si accerta la violazione del parametro di deficitarietà n. 4, All. B) del D.M. 18 febbraio 2013, relativo all'incidenza superiore al 40% dei residui passivi del titolo I (pari, nel caso in esame, a 1.650.577,17 euro) sugli impegni del medesimo titolo di spesa corrente (pari a 3.663.230,81 euro).

Si rileva, inoltre, il permanere di un consistente volume di residui passivi di cui 579.634,16 euro antecedenti il 2011.



Tanto è confermato dal Comune che, con la sopra menzionata nota istruttoria, dichiara che *“Lo sforamento del parametro è costante fisiologica del Comune, in particolare nell'esercizio 2015 è influenzato dalle quote capitarie ULSS e spese legali accantonate per complessivi 274.283,08 (lo sforamento ammonta a 185.284,85 euro)”*.

4. In sede istruttoria si è rilevato che la variazione del patrimonio netto non corrisponde al risultato di esercizio e che nello Stato patrimoniale risultano esservi alcune incongruenze:

- i crediti (euro 1.734.945,91) non corrispondono al totale dei residui attivi anche al netto dei depositi cauzionali;

- i debiti di finanziamento (euro 32.013.387,98) non corrispondono al saldo del debito indicato nel prospetto dell'indebitamento (punto 2.4 del Questionario);

- i debiti di funzionamento (euro 569.589,09) non corrispondono ai residui passivi del Titolo I al netto dei debiti per IVA per euro 1.650.577.17.

Si chiedeva di relazionare, inoltre, in merito alla negatività del risultato economico di esercizio.

In merito, il Comune, con la menzionata risposta istruttoria, precisa che il valore della perdita ammonta a - 3.732.035,62 euro e sarebbe collegato alle operazioni di armonizzazione contabile e aggiunge di non aver determinato l'origine della mancata congruenza di tale valore rispetto alla variazione del PN.

Analogamente, l'Ente rinvia a un successivo approfondimento delle segnalate incongruenze (verifica con l'azienda fornitrice del *software* di contabilità), chiarendo soltanto quella relativa alla differenza dei debiti di finanziamento.

Tanto considerato, si raccomanda un definitivo adeguamento alla contabilità armonizzata al fine di pervenire a un corretta rappresentazione delle grandezze della contabilità economico-patrimoniale e si invita l'Organo di revisione, per gli esercizi successivi, alla verifica della corretta conciliazione delle poste finanziarie con quelle della contabilità economico-patrimoniale.

5. In sede istruttoria, si chiedeva all'Ente di relazionare in ordine alla preannunciata operazione di fusione per incorporazione di Asco TLC s.p.a. in Asco Holding s.p.a., ai sensi dell'art. 2501 e ss. c.c. con particolare riguardo ai seguenti aspetti:

- coerenza degli esiti della descritta fusione con il principio della stretta necessità al perseguimento del fine sociale che deve orientare le scelte dell'Ente di mantenimento delle proprie partecipazioni societarie, anche tenuto conto dell'art. 2504-*bis*, comma 1, c.c.;

- quantificazione della riduzione dei costi attesa.

Si chiedeva di comunicare, inoltre, a quanto ammonti la perdita subita dalla controllante Asco Holding s.p.a. a titolo di svalutazione della partecipazione in Veneto Banca s.p.a. per effetto delle vicende di commissariamento della Banca e di indicare a che titolo l'assemblea abbia deliberato tale partecipazione.



Occorre precisare che con sentenza del TAR Veneto n. 401/2018 è stato annullato il provvedimento di revisione straordinaria delle partecipazioni pubbliche ex art. 24 del D.lgs. n. 175/2016, assunto con deliberazione del Consiglio comunale di Ceggia n. 53 del 27 settembre 2017.

Impregiudicata ogni eventuale responsabilità contabile derivante dalla gestione della società in argomento, nel rinviare agli esiti definitivi del controllo da esercitarsi ai sensi del medesimo art. 24, comma 1, del TUSP, si ribadiscono, sin d'ora, le perplessità manifestate in sede istruttoria per ciò che concerne la non essenzialità delle attività rientranti nell'oggetto sociale della Società incorporante (es. telecomunicazioni) ai fini del conseguimento del fine istituzionale dell'Ente, come preteso dalla disciplina vigente.

Per quanto attiene alla svalutazione delle quote detenute in Veneto Banca s.p.a., l'Ente riporta la comunicazione ricevuta dalla Asco Holding s.p.a. con nota n. 5544 del data 9 maggio 2018, con la quale la Società dichiara di aver *“proceduto alla svalutazione della stessa a partire dall'esercizio 2014, bilancio approvato nel luglio 2015 e nell'anno successivo alla svalutazione integrale della partecipazione in ragione dell'evoluzione degli eventi negativi presentati all'attenzione dell'assemblea dei soci della partecipata. Al fine di provvedere alla individuazione di un metodo di valutazione della partecipazione alternativo a quello comunicato dagli organi volitivi della società partecipata si è provveduto ad applicare il metodo di valutazione dei multipli applicati a società agenti nel medesimo settore e quotate presso la Borsa Italiana. La svalutazione è stata realizzata per l'intero ammontare della partecipazione e nel documento di bilancio di Asco Holding S.p.A. è stata data piena informativa in merito all'impatto economico della svalutazione nel paragrafo del bilancio individuale intitolato Partecipazione. La svalutazione ha pesato sul conto economico della società per l'esercizio 2014 per Euro 460 migliaia e per l'esercizio 2015 per Euro 530 migliaia. L'importo della perdita complessivamente patito dalla società Asco Holding S.p.A. risulta pari ad Euro 990 migliaia. Per quanto attiene l'acquisto della partecipazione in Veneto Banca, questa è stata approvata dal Consiglio di amministrazione di Asco Holding S.p.A. nella riunione del 06/04/2007 e ne è stata data segnalazione nel bilancio al 31/12/2006 nel paragrafo Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio”*.

In argomento, si evidenzia che l'art. 1 dello Statuto sociale della Asco Holding s.p.a., nella sua versione attuale, in base al quale *“La Società ha per oggetto (...) la costruzione e l'esercizio del gas metano, del calore, del recupero energetico, della bollettazione, della info della cartografia, della gestione dei tributi, di attività di direzione e contabilità dei lavori, e di altre attività quali: energetici, servizi di telecomunicazioni, servizi delle risorse integrate, servizi di igiene ambientale, servizi di informatica territoriale compresa la gestione del Catasto”*, non sembra ammettere l'acquisizione di partecipazioni in società o enti che svolgono attività bancaria e creditizia e, soprattutto, una tale attività non risulta essere coerente con la normativa, anche previgente al TUSP, che vietava le partecipazioni degli enti locali nelle *“società aventi per oggetto attività di produzione di beni e di servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né assumere o mantenere direttamente partecipazioni, anche di minoranza, in tali società”* (art. 3, comma 27, L. 244/2007).

Si osserva, infine, una non completa valorizzazione dei campi della banca dati delle




partecipazioni del Dipartimento del Tesoro del Ministero dell'Economia e delle Finanze di cui all'art. 17, commi 3 e 4, del D.L. 90/2014. Non compare, difatti, la titolarità né della partecipazione in Veritas s.p.a., tutt'ora sussistente, né delle partecipazioni indirette. A tale proposito, occorre ricordare che, anche in presenza di partecipazioni minoritarie, tali da generare un presumibile basso impatto negli equilibri dell'Ente dei risultati di esercizio negativi o dei deterioramenti patrimoniali, occorre rappresentare compiutamente il proprio portafoglio societario e costantemente monitorare anche tutti i soggetti partecipati, soprattutto nelle ipotesi di scarsa remuneratività e precario equilibrio patrimoniale, avendo cura di verificare se sia stata effettuata l'eventuale svalutazione da parte della partecipante diretta con riferimento alle proprie immobilizzazioni finanziarie da partecipazione.

Infine, occorre provvedere alla completa riconciliazione delle partite reciproche con le società partecipate ai sensi dell'art. 1, comma 6, lett. j, D.lgs. n. 118/2011, in accoglimento della segnalazione formulata dal Revisore (campo note quesito 4.5.2 del Questionario sul Rendiconto 2015) in merito ai crediti non riconciliati nei confronti di ASI s.p.a. per complessivi euro 3.877,93 (IVA compresa) *“che il Comune non riconosce. Si tratta infatti di somme già corrisposte ad ASI s.p.a. e in parte di somme non dovute per lavori non eseguiti.”*.

PQM

la Sezione regionale di controllo per il Veneto:

- accerta la violazione dell'art. 227, comma 1, TUEL per ritardo nell'approvazione del Rendiconto;
- raccomanda il puntuale rispetto del principio contabile della contabilità finanziaria di cui al punto 3.3 del D.lgs. 118/2011 nella valorizzazione di un adeguato accantonamento al FCDE e l'attenta verifica, da parte dell'Organo di revisione, della correttezza del metodo di calcolo adottato e della congruità dell'accantonamento di fine esercizio con particolare riguardo al principio di cui al punto 3.3, All. 4/2, D.lgs. 118/2011, il quale consente l'esercizio della facoltà di adozione del metodo di calcolo c.d. semplificato *“tenendo conto della situazione finanziaria complessiva dell'ente e del rischio di rinviare oneri all'esercizio 2019”*;
- accerta la violazione del parametro di deficitarietà n. 4, All. B) del D.M. 18 febbraio 2013;
- rilevate le incongruenze di cui alla parte motiva, raccomanda un definitivo adeguamento alla contabilità armonizzata al fine di pervenire a un corretta rappresentazione delle grandezze della contabilità economico-patrimoniale e invita l'Organo di revisione, per gli esercizi successivi, alla verifica della corretta conciliazione delle poste finanziarie con quelle derivanti dalla contabilità economico-patrimoniale;
- raccomanda una costante vigilanza sulla vicenda della Asco Holding s.p.a. e il connesso corretto esercizio dei diritti e dei doveri del socio pubblico;
- raccomanda l'integrale compilazione della banca dati delle partecipazioni del Dipartimento del Tesoro del Ministero dell'Economia e delle Finanze di cui all'art. 17,



commi 3 e 4, del D.L. 90/2014 oltre che un costante monitoraggio della situazione economico-patrimoniale e finanziaria delle partecipazioni, anche indirette, nella titolarità del Comune;

- rileva la necessità della completa riconciliazione delle partite reciproche con le società partecipate ai sensi dell'art. 1, comma 6, lett. j, D.lgs. n. 118/2011.

Si rammenta l'obbligo di pubblicazione della presente pronuncia ai sensi dell'art. 31 del D.lgs. 33/2013.

Copia della presente pronuncia sarà trasmessa al Presidente del Consiglio comunale, al Sindaco ed all'Organo di revisione economico-finanziaria del Comune di CEGGIA (VE).


Così deliberato in Venezia, nella Camera di consiglio del 5 settembre 2018.

Il Magistrato relatore

Elisabetta Usai

Il Presidente

Diana Calaciura Traina



Depositata in Segreteria il **27 NOV. 2018**

IL DIRETTORE DI SEGRETERIA

Dott.ssa Letizia Rossini

